

RENDICONTO DELLA SPESA

Missione 26: “Politiche PER il lavoro”

Programma 6: “Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

CE2 1 (Prestazioni sociali in denaro); CE3 1 (Prestazioni di assistenza sociale)

Capitolo di spesa: 2419

Denominazione: Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi

Art/PG: 1 (Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi)

Norme di riferimento del capitolo: DECRETO LEGGE 41/2021

Ordinativo diretto: n. 8

Data pagamento: 27/07/2021

Importo pagato: 130.438.776,93 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al trasferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per gli artigiani “FSBA” delle risorse ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, e del decreto interministeriale del 25 giugno 2021 n. 4, a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2021.

Trattasi di trasferimento ai Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 relativi ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro che garantiscono l'erogazione delle prestazioni di sostegno delle prestazioni erogate a fronte dell'emergenza Covid 19, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Come si evince dalla richiesta del Fondo del 15 luglio 2021, l'importo indicato per l'erogazione delle prestazioni, corrisponde alle domande al momento rendicontate e che conseguentemente non è da considerarsi a saldo del fabbisogno.

Con decreto direttoriale n. 7 del 22 luglio 2021 sono state trasferite al Fondo le risorse rendicontate.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Articolo 8, comma 7, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti il decreto direttoriale di trasferimento delle risorse, la richiesta del Fondo, la dichiarazione del collegio dei revisori.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

In sede di audizione sono stati richiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine all'ottemperanza di quanto rilevato in sede di giudizio sul rendiconto 2020, sull'esigenza di verificare l'adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e controllo progettati dai Fondi e di implementare i controlli, anche a campione, sulle singole operazioni ad opera dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, con e-mail del 11 Marzo 2022 risponde che, al fine di dare corso alle reiterate richieste avanzate dalla Corte dei conti e dall'UCB presso il Ministero di monitorare e verificare il corretto utilizzo degli stanziamenti statali, ha provveduto con le modalità di cui alla nota n. 6509 del 18 marzo 2021 inviata a seguito del rendiconto del precedente anno.

L'Amministrazione precisa che, al fine di implementare ulteriormente i sistemi di monitoraggio e controllo ha promosso una specifica richiesta ai due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi Fondi (ex art. 27 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148) di trasmettere la rendicontazione a consuntivo (asseverata dagli organi di controllo) delle risorse utilizzate per garantire l'assegno ordinario, in conseguenza della sospensione dell'attività causata dall'epidemia, per l'intero anno 2020.

Nello specifico l'amministrazione evidenzia che: i Fondi hanno trasmesso la rendicontazione a consuntivo, asseverata dagli organi di controllo, delle risorse utilizzate per garantire l'assegno ordinario, in conseguenza della sospensione dell'attività causata dall'epidemia.

Sulla scorta delle informazioni ricevute da parte del Fondo cui si riferiscono i titoli campionati, è stata preannunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e al Comando Gruppo Carabinieri Tutela lavoro, la necessità di attivare, per il tramite delle loro articolazioni territoriali, un'indagine finalizzata ad accertare il corretto utilizzo delle risorse trasferite ai Fondi per la copertura delle prestazioni "Covid-19" erogate nel 2020, individuando, allo scopo, le modalità di svolgimento dei controlli, anche a campione, da porre in essere per le verifiche da condurre. All'esito del campionamento delle aziende da sottoporre a verifica, avvenuto il 16 novembre 2021 ad opera della Commissione istituita ad hoc, è stato poi, alla fine del mese di novembre, avviato l'accertamento sulle ditte estratte (pari a n. 54) attraverso il formale coinvolgimento delle articolazioni territoriali dell'INL e del Comando Carabinieri. La campagna degli accertamenti avviati vede il coinvolgimento di n. 37 Ispettorati del Lavoro e n. 3 Nuclei provinciali dei Carabinieri omogeneamente distribuiti su tutto il territorio nazionale. Al momento, risultano pervenute solo due relazioni ispettive, sulle 54 richieste, e pertanto non è ancora in grado di poter fornire una panoramica esaustiva dell'esito dell'operazione. L'Amministrazione si dichiara disponibile a rendere noto, quando possibile, l'esito dell'indagine avviata.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Tuttavia, si ritiene di dover segnalare, per il futuro, l'esigenza di proseguire con le attività di verifica.

RENDICONTO DELLA SPESA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*Missione 6: “Giustizia”**Programma 2: “Giustizia civile e penale”**Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale**Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)**CE2 1 (Investimenti fissi lordi); CE3 4 (Fabbricati non residenziali)**Capitolo di spesa: 7200**Denominazione: Spese per l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell’amministrazione centrale che ...**Art/PG: 3 (Fondo opere: spese per l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili)**Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 164/1981**Ordinativo diretto: n. 13**Data pagamento: 29/11/2021**Importo pagato: 113.668,48 (Conto residui)**Esercizio di provenienza: 2016**Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:*

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della sesta ed ultima rata a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dei lavori pubblici di risanamento conservativo e miglioramento strutturale delle facciate esterne del Palazzo di Giustizia di S. Maria Capua Vetere (è il pagamento del quinto e ultimo S.A.L.), commissionati dal Provveditorato Interregionale alle OOPP della Campania-Molise-Puglia-Basilicata, a valere sul capitolo 7200, dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Quest’ultimo, con decreto del 29 dicembre 2016, aveva a tal uopo assegnato fondi al suddetto Provveditorato.

Con decreto dell’11 settembre 2019, il Provveditore ha approvato il contratto di appalto stipulato il 19 luglio 2018, disponendo che, alla complessiva spesa di 2 milioni di euro, avrebbe fatto fronte con i fondi assegnati dal Ministero della Giustizia.

Il contratto, il cui importo originario era di 1.110.749,68 euro poi incrementato di 211.857,92 euro, per effetto di atto aggiuntivo, è stato affidato mediante procedura aperta (ex art. 60, d.lgs. n. 50 del 2016) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (ai sensi dell’art. 95, co. 5, lettera a), con esclusione automatica delle offerte anomale. L’impresa appaltatrice è risultata aggiudicataria avendo offerto un ribasso del 34,628 per cento.

Ai sensi dell’art. 10 del contratto di appalto, i lavori sarebbero dovuti terminare entro 400 giorni dalla data del verbale di consegna, recante la data dell’8 novembre 2018 (era prevista una penale dell’un per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo). A causa di una variazione al progetto e della conseguente adozione di atto aggiuntivo, approvato il 14 dicembre 2020, i lavori sono stati ultimati solo il 20 maggio 2021.

Pertanto, a seguito di emissione di fattura relativa al pagamento dell’ultimo S.A.L., il Provveditorato Interregionale alle OOPP ha emesso, in data 17 novembre 2021, ordine di pagare per un importo di 113.668,48 euro. La somma è calcolata sull’importo contrattuale netto (che era di 1.322.599,57 euro) al netto dell’ammontare dei precedenti S.A.L. (da 1 a 4, pari ad 980.168,15 euro) e della ritenuta dello 0,5 per cento (pari a 6.613 euro), prevista dall’art. 11 del contratto di appalto a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza lavoratori, nonché al netto dell’anticipazione del 20 per cento (pari a 222.149,94 euro) corrisposta secondo previsione contrattuale: al contraente spettavano infatti pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito avesse raggiunto un importo al di sopra dei 200.000 euro (ai sensi dell’art. 9 del contratto di appalto).

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, art. 60 “Procedura aperta” art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”; legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, art. 1 co. 629, lett. b); legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 34 *bis* “Conservazione dei residui passivi”.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: Contratto tra Ministero Infrastrutture e dei trasporti (Provveditorato OOPP Campania, Molise, Puglia, Basilicata) ed impresa affidataria, del 19 luglio 2018; impegno del 2016; decreto di approvazione del contratto (decreto del Provveditore presso il Provveditorato Interregionale OOPP Campania, Molise, Puglia, Basilicata – sede centrale di Napoli) dell’11 settembre 2019; certificato ultimazione lavori; fattura relativa al S.A.L. finale, emessa il 28/06/2021; decreto ministeriale di autorizzazione al pagamento del 17 novembre 2021; tracciabilità flussi finanziari; DURC; certificazione di non inadempienza *ex art. 48-bis* d.P.R. n. 602 del 1973 emessa dall’Agenzia delle entrate; dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA; ordini di pagare del 17 novembre 2021;

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione è stato chiesto all’Amministrazione di inviare documentazione integrativa sulla procedura contrattuale adottata. Con mail del 29 marzo 2022, l’Amministrazione ha evaso la richiesta.

Dall’esame della documentazione integrativa è emersa, altresì, la necessità di ulteriori chiarimenti in ordine al mantenimento in bilancio delle somme stanziare nel 2016 ed utilizzate nel 2021, per il pagamento dell’ordinativo in esame.

Il dirigente della competente Ragioneria territoriale dello Stato, con messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2022, ha affermato che l’impegno sul quale è stato disposto il pagamento in questione, assunto sui fondi assegnati al Provveditorato con decreto del 29 dicembre 2016, è stato registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia che, quindi, potrà dare chiarimenti definitivi circa la provenienza dei fondi ed il relativo mantenimento in bilancio» e che il suddetto «impegno era già presente al sistema SPESE RGS, allorché il decreto di approvazione del contratto è stato inviato alla scrivente Ragioneria territoriale». Quest’ultima ha altresì affermato che «l’impegno assunto dall’Ufficio Centrale è del 2018 [...] e che, pertanto, nel caso di specie, si è verificato un mantenimento delle somme stanziare in bilancio solo per l’anno 2017 e per l’anno 2018. Considerato che l’assegnazione dei fondi risulta effettuata con decreto del 29 dicembre 2016, è presumibile (anche perché in caso contrario il sistema non avrebbe consentito l’assunzione dell’impegno) che si sia verificata l’ipotesi di cui al co. 3 dell’art. 34 bis, legge n. 196 del 2009 che consente il protrarsi di un ulteriore anno, rispetto a quello successivo all’iscrizione in bilancio, del periodo di conservazione delle somme stanziare in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente.

Si è pertanto interpellato l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Giustizia, il quale, con mail del 28 aprile 2022, ha trasmesso il decreto d’impegno, datato 29 dicembre 2016, e registrato dall’UCB presso il Ministero della Giustizia con visto n. 22 del 10 gennaio 2017, assunto a favore di creditori diversi sulla base della programmazione dei lavori allegata al

RENDICONTO DELLA SPESA

medesimo decreto. Dell'importo complessivo una parte, pari a 5.132.962,92 euro, è stata imputata sul capitolo 7200, pg 3. Di tale somma, una quota pari a 2.000.000 euro era destinata alla realizzazione dei lavori di “distacco lastre marmo edificio tribunale di S.M.V”».

Le somme assegnate dal Ministero della Giustizia nel 2016 sono state impegnate nello stesso anno; la questione riguarda la conservazione di residui propri (e non già impropri), per i quali l'art. 34 ter, co. 4, legge n. 196 del 2009, prevede che «i residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi». Si osserva che il pagamento relativo all'ordinativo estratto è avvenuto nel 2021 (anno di esigibilità dell'obbligazione).

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Missione 6: “Giustizia”

Programma 2: “Giustizia civile e penale”

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 1 (Investimenti fissi lordi); CE3 4 (Fabbricati non residenziali)

Capitolo di spesa: 7200

Denominazione: Spese per l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell’amministrazione centrale che ...

Art/PG: 84 (Reiscrizione residui passivi perenti relativi a: fabbricati non residenziali)

Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 196/2009

Ordinativo diretto: n. 94

Data pagamento: 16/11/2021

Importo pagato: 37.993,33 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento della fattura relativa al quarto e ultimo S.A.L. quale corrispettivo spettante all’impresa aggiudicatrice per l’esecuzione dei lavori pubblici di consolidamento dei solai del lato destro Sezione Lavoro del Tribunale Civile ex Caserma Cavour Ministero della Giustizia Roma.

Trattasi di residuo passivo caduto in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2018, re-iscritto in bilancio con parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate, a mente del quale “l’IVA erroneamente addebitata e versata potrà essere recuperata anche per la parte residua, scomputandola dai successivi versamenti effettuati per ulteriori operazioni poste in essere nel medesimo ambito”.

L’affidamento del contratto è avvenuto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 10 operatori, con il criterio di cui all’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, del miglior prezzo tra operatori economici in possesso di idonea qualificazione.

Il contratto, stipulato in data 30 maggio 2017, per un importo contrattuale netto pari a 290.747,17 euro, è stato approvato con decreto del Provveditore Interregionale OOPP Lazio-Abruzzo-Sardegna del 25 settembre 2017; con decreto del 13 dicembre 2017, del predetto Provveditore, si è provveduto ad assicurare il finanziamento dei lavori con parte dei fondi impegnati dal Ministero della Giustizia sul cap. 7200 pg 3.

A seguito di due perizie di variante tecnica, vengono approvati due atti di sottomissione, per effetto dei quali l’importo contrattuale netto viene rimodulato in 363.833,88 euro, di cui: 316.966,28 per “importo lavori” e 47.448,18 per altri costi

Quindi i lavori che sarebbero dovuti terminare entro 240 giorni dalla data del verbale di consegna, recante la data dell’09 ottobre 2017, e cioè, entro il 6 giugno 2018, a seguito dell’approvazioni delle suddette varianti tecniche, con approvazione dei relativi atti di sottomissione, sono stati sospesi dal 17 aprile al 28 giugno 2018 e dall’11 luglio 2018 al 7 gennaio 2019. I lavori sono stati concretamente ultimati il 20 marzo 2019 e, cioè, nel rispetto del nuovo termine per l’ultimazione (che era stato posto al 30 marzo 2019).

L’importo per i lavori effettuati, rimodulato in esito alle due perizie di variante in 316.385,70 euro, al netto degli acconti già versati (primo S.A.L. 102.739,00; secondo S.A.L. 100.291,00; terzo S.A.L. 73.780,06 per un totale di 276.810,06 euro, iva esclusa) determina un saldo di 39.575,64 euro. Di questi, con l’ordinativo in esame vendono pagati 37.993,33 euro come quarto e ultimo S.A.L. Residua un credito per l’impresa appaltatrice di 1.581,93 euro.

Con DD n. 301 del 2021, il Ministero della Giustizia ha assegnato un ulteriore finanziamento al Provveditorato interregionale OOPP appaltante, la somma di 50.322,13 euro, a

RENDICONTO DELLA SPESA

valere sui fondi del cap. 7200 pg 84, al fine di provvedere al saldo della fattura relativa al terzo S.A.L. e al saldo dell'imponibile sulla fattura relativa al quarto S.A.L.

Con decreto del Provveditore viene disposto l'impegno delle somme stanziata e, contestualmente, viene autorizzata l'emissione dell'ordinativo di pagamento, con riserva di provvedere al versamento dell'IVA.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 36 "Contratti sotto soglia"; art. 95 "Criteri di aggiudicazione dell'appalto"; d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; d.lgs. 12 maggio 2016, n. 93, "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto del Provveditore di approvazione progetto esecutivo e contratto di appalto, del 25 luglio 2017; verbale di consegna dei lavori del 09 ottobre 2017; decreto del Provveditore di conferma approvazione progetto esecutivo e contratto di appalto, del 13 dicembre 2017; decreto del Provveditore di approvazione 1^a atto di sottomissione (1^a variante tecnica) del 21 maggio 2018; decreto del Provveditore di approvazione 2^a atto di sottomissione (seconda variante tecnica) del 20 novembre 2018; verbale ultimazione dei lavori del 20 marzo 2019 (e precedenti verbali di sospensione dei lavori, a partire dall'11 luglio 2018, e di ripresa dei lavori, dal 7 gennaio 2019); DURC; S.A.L.; certificato di pagamento relativo al S.A.L. (IV ed ultimo) 6 ottobre 2020; fattura relativa al quarto ed ultimo S.A.L., del 8 ottobre 2020; tracciabilità flussi finanziari; certificazione iscrizione CCIAA; certificazione di non inadempienza ex art. 48 *bis* d.P.R. n. 602 del 1973 emessa dall'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2021; richiesta reiscrizione in bilancio dei fondi caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 2018; riscontro positivo in ordine alla reiscrizione; polizza fideiussoria; certificato regolare esecuzione del 17 novembre 2020; dichiarazione dell'impresa appaltatrice di non aver ceduto i crediti relativi alle fatture emesse primo luglio 2021; decreto del Provveditore di impegno e contestuale autorizzazione al pagamento fattura quarto S.A.L. del 15 ottobre 2021.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione è stato chiesto all'Amministrazione quale fosse stata la causa della perenzione amministrativa dei residui ed il motivo del ritardo del pagamento: quest'ultimo è stato effettuato il 16 novembre 2021, mentre la data di scadenza per il pagamento della fattura (emessa l'8 ottobre 2020) era prevista per il 31 dicembre 2020.

In risposta al primo quesito, l'Amministrazione ha rappresentato che i fondi erano andati perenti a causa di un errore nel calcolo dell'IVA sull'imponibile della fattura emessa, il 5 marzo 2018, per il pagamento del primo S.A.L.; più in particolare, era stata applicata un'aliquota del 22 per cento dell'imponibile laddove, per la tipologia di lavori svolti, l'IVA avrebbe dovuto essere imputata al 10 per cento.

Al momento del pagamento della fattura relativa al terzo S.A.L. ed emessa il 27 luglio 2018, l'appaltante ha ritenuto di non effettuare il versamento dell'imposta, al fine di compensare,

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

almeno in parte, il precedente errato versamento, restando così da recuperare ulteriori 4.950,79 euro. A tal riguardo è stato richiesto un parere all’Agenzia delle entrate la quale, con nota del 25 agosto 2020 ha affermato che “l’IVA erroneamente addebitata e versata potrà essere recuperata anche per la parte residua, scomputandola dai successivi versamenti effettuati per ulteriori operazioni poste in essere nel medesimo ambito”. Pertanto, il 21 ottobre 2020 è stata formulata richiesta di re-iscrizione in bilancio dei fondi necessari al pagamento della fattura, emessa l’8 ottobre 2020, per il pagamento del quarto ed ultimo S.A.L.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall’Amministrazione, il procedimento di emissione dell’ordinativo di pagamento all’esame appare regolare.

Appare necessario presidiare le procedure di liquidazione e pagamento al fine di evitare, ove possibile, di incorrere in ritardo nei pagamenti.

RENDICONTO DELLA SPESA

Missione 6: “Giustizia”

Programma 6: “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria”

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private)

CE2 3 (Altri trasferimenti); CE3 1 (Famiglie)

Capitolo di spesa: 1264

Denominazione: Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Art/PG: 1 (Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

Norme di riferimento del capitolo: LEGGE 89/2001

Ordinativo diretto: n. 3521

Data pagamento: 20/12/2021

Importo pagato: 638,20 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:

Il titolo di spesa in esame si riferisce alla parziale liquidazione del decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo per irragionevole durata del processo (ex legge n. 89 del 2001), definitivamente esecutivo per mancata opposizione; più in particolare, il mandato di pagamento in esame dispone la liquidazione del capo di condanna al pagamento delle somme spettanti al difensore dichiaratosi antistatario, pari ad 450 euro per onorari, oltre ad 100 euro per spese vive, nonché ad 88,20 euro per altre spese.

Il giudizio presupposto, incardinato nel 2009, si è concluso nel 2018.

A fronte della mancata esecuzione del decreto di condanna, definitivamente esecutivo dal 20 dicembre 2018 e ritualmente notificato all’ingiunto, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669 del 1996, il creditore ha provveduto alla trasmissione delle dichiarazioni ex art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 attraverso gli appositi moduli. Spirato altresì il termine dilatorio di 6 mesi, decorrenti dall’invio di questi ultimi, il creditore ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del ridetto decreto di condanna, con ricorso depositato il 21 maggio 2019 ed accolto con sentenza del 28 luglio 2020.

A seguito della perdurante inottemperanza è stata disposta, con ordinanza del 7 ottobre 2021, la sostituzione del commissario ad acta nominato, in via preventiva, con la stessa sentenza che ha definito il giudizio di cui agli artt. 112 e ss. d.lgs. n. 104 del 2010. Il 26 ottobre 2021 viene emesso mandato di pagamento sulla scorta della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89 cit., aggiornata al 27 aprile 2021, resa dal difensore antistatario. Il 20 dicembre 2021 viene effettuato il pagamento disposto con l’ordinativo in esame.

Norme di riferimento dell’intera procedura di spesa:

Legge n. 89 del 24 marzo 2001, art. 2, “Diritto all’equa riparazione”, art. 3 “Procedimento”, art. 5-sexies “Modalità di pagamento”; d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 112, “Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza” e 114, “Procedimento”, art. 21 “Commissario ad acta”; art. 14, co. 1, d.l. n. 669 del 1996 “Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni”.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Sono presenti in atti: decreto di condanna della Corte di appello di Lecce (RG 375/18); dichiarazione ex art. 5-*sexies* legge n. 89 del 2001 dell'avvocato antistatario; nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di trasmissione delle dichiarazioni ex art. 5-*sexies* legge n. 89 del 2001; ricorso per ottemperanza del 24 maggio 2019; sentenza n. 851 del 2020 TAR Puglia-Lecce del 28 luglio 2020 di accoglimento del ricorso per ottemperanza; ordinanza n. 354 del 2021 TAR Puglia-Lecce del 3 marzo 2021 di assegnazione di un ulteriore termine al *commissario ad acta*; nota dell'Ufficio I DAG del 22 marzo 2021 di delega alle funzioni di *commissario ad acta*; ordinanza n. 1117/21 TAR Puglia -Lecce del 12 luglio 2021; ordinanza n. 1450/21 del 7 ottobre 2021 di sostituzione del *commissario ad acta*; mandato di pagamento.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audizione, è stato richiesto all'Amministrazione di riferire sullo stato e sulle cause dei ritardi nei pagamenti che hanno determinato la condanna all'equo indennizzo.

Con messaggio di posta elettronica del 22 febbraio 2022, il Ministero ha rappresentato che il ritardo nei pagamenti è in gran parte imputabile alla difficoltà nello smaltimento del lavoro da parte degli uffici ed ha inviato un prospetto riepilogativo dei dati aggregati relativi al quinquennio 2017-2021, da cui emerge il rapporto tra numero di pagamenti che vengono effettuati a seguito della promozione di procedure esecutive od azioni di ottemperanza e quelli che avvengono spontaneamente. Il confronto rispetto agli anni 2017- 2018 evidenzia come alla diminuita capacità dell'Ufficio di pagare nei termini di legge ha fatto seguito, nel triennio 2019-2021, un proporzionale aumento delle azioni esecutive/di ottemperanza promosse contro il Ministero.

Più in particolare:

- nel 2017, su 5.970 mandati emessi, 5.933 pagamenti sono intervenuti spontaneamente, 35 a seguito di sentenza di ottemperanza e 2 a seguito di pignoramento;
- nel 2018, su 8.095 mandati emessi, 8.055 pagamenti sono intervenuti spontaneamente, 31 a seguito di sentenza di ottemperanza e 9 a seguito di pignoramento;
- nel 2019, su 4.751 mandati emessi, 4.385 pagamenti sono intervenuti spontaneamente, 325 a seguito di sentenza di ottemperanza e 41 a seguito di pignoramento;
- nel 2020, su 2.100 mandati emessi, 1.069 pagamenti sono intervenuti spontaneamente, 394 a seguito di sentenza di ottemperanza, 112 a seguito di ordinanza di assegnazione, 2 a seguito di pignoramento (notificato da Agenzia delle Entrate ex art.72-*bis* d.P.R. n. 602 del 1973). Per i restanti 483 OP non viene specificato se si sia trattato di pagamenti spontanei ovvero a seguito di azione esecutiva: trattasi di OP emessi nell'anno 2020 e per varie ragioni annullati;
- nel 2021, su 7.085 mandati emessi, 5.138 pagamenti sono intervenuti spontaneamente, 1.132 a seguito di sentenza di ottemperanza, 7 a seguito di ordinanza di assegnazione, 17 a seguito di pignoramento (notificato da Agenzia delle Entrate). Per i restanti 791 OP non viene specificato se siano pagamenti spontanei ovvero a seguito di azione esecutiva: trattasi di OP emessi nell'anno 2021 e per varie ragioni annullati.

L'Amministrazione, dopo aver prospettato la "grave situazione di contesto" dei dati numerici, rappresenta lo stato di attuazione delle misure già adottate, nel corso dei precedenti esercizi, per eliminare le criticità.

Circa l'aumento della dotazione di personale, afferma che la consistenza del personale non ha raggiunto gli aumenti auspicati, restando insufficiente il numero di dipendenti del settore Pinto - Piano Straordinario Banca d'Italia, addetti allo svolgimento dell'attività istruttoria. Sul presupposto per cui all'incremento del personale corrisponda un effettivo e (più che) proporzionale aumento dei pagamenti, con conseguente riduzione dell'arretrato, l'Amministrazione rappresenta l'impellenza di nuove assegnazioni di personale al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia (raffrontando, a tal uopo, il numero dei pagamenti disposti nel 2020 e nel 2021 e, cioè, prima e dopo l'incremento dell'organico di fatto).

Altro intervento è rappresentato dal provvedimento del 10 dicembre 2021 del Capo del Dipartimento, con cui si è disposta la rimodulazione dell'estensione del Piano straordinario per il rientro dal debito ex lege Pinto, limitandolo a tre Corti di appello. l'Amministrazione dichiara che

RENDICONTO DELLA SPESA

tale riduzione avrà anche l'effetto di consentire il migliore utilizzo delle risorse umane disponibili, la cui attività sarà per il futuro dunque assorbita da un minor numero di uffici giudiziari da seguire.

Per l'esecuzione dei decreti depositati dalle Corti di appello successivamente al 1° gennaio 2022, infine, è attivo il progetto SIAMM Pinto digitale, che ha digitalizzato il procedimento di competenza della struttura amministrativa (Ministero e Corti di appello), al fine di garantire recuperi di efficienza della struttura stessa, maggiori livelli di efficacia dell'azione amministrativa e una sostanziale riduzione dei tempi dei procedimenti medesimi.

Il progetto mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi Pinto tramite la digitalizzazione delle singole fasi procedurali: dalla presentazione della richiesta del creditore e dalla comunicazione dei dati richiesti dalla legge tramite l'accesso ad un portale con autenticazione sicura, alla generazione automatica del decreto di pagamento con firma digitale.

Invero, l'elevato numero di decreti ingiuntivi emessi comporta la trasmissione di moduli per l'autodichiarazione dei creditori in numero almeno pari a quello dei suddetti titoli esecutivi (attesa la validità meramente semestrale dei ridetti moduli) con conseguente avvio di corrispondenti procedure di emissione dei mandati di pagamento.

Allo scopo di snellire i procedimenti, si dà favore a un più rapido smaltimento dell'arretrato, si è reso da ultimo necessario l'intervento del legislatore, volto all'informatizzazione delle procedure e alla digitalizzazione del flusso documentale.

Sicché, l'art. 25, comma 1, del d.l. del 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge del 21 ottobre 2021, n. 147, ha introdotto, all'art. 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001, il comma 3-*bis*, a mente del quale «con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

In sintesi, come affermato dalla stessa Amministrazione, il progetto SIAMM Pinto digitale si applicherà a tutti i decreti depositati dalle corti di appello successivamente al 1° gennaio 2022; pertanto, trattasi di misura incapace di contrastare il problema della congestione dell'arretrato, il cui smaltimento resta affidato alle altre misure adottate.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Si segnala, tuttavia, l'esigenza di proseguire le azioni intraprese al fine di accelerare le procedure di pagamento ed evitare e scongiurare l'instaurarsi di procedure esecutive, con conseguente contenimento degli oneri per l'Erario.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Missione 6: “Giustizia”

Programma 2: “Giustizia civile e penale”

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 2 (Consumi intermedi)

CE2 1 (Acquisto di beni); CE3 1 (Beni di consumo)

Capitolo di spesa: 1451

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 14 (Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti)

Norme di riferimento del capitolo: REGIO DECRETO 2572/1923

Ordinativo diretto: n. 230

Data pagamento: 04/06/2021

Importo pagato: 65.400,00 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa si riferisce al pagamento di cinque fatture emesse dalla società privata, diretta affidataria del rapporto di fornitura in noleggio di 436 fotocopiatrici da destinare agli uffici giudiziari del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Il contratto, sorto con l'accettazione dei cinque ordinativi di fornitura, approvati dal Direttore generale del suddetto Dipartimento con decreto del 24 maggio 2017 - in adesione alla convenzione Consip S.p.A. n. 26, lotto 3, stipulata il 12 settembre 2016 - ha una durata complessiva di 60 mesi.

Il titolo di spesa in esame si riferisce al pagamento dei canoni di noleggio dovuti per il trimestre che va dal primo gennaio 2021 al primo marzo 2021, per un importo pari a 65.400 euro, quale quota parte del complessivo importo contrattuale lordo di 1.595.760 euro (di cui 319.152 euro di competenza 2021).

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

art. 26 “Acquisto di beni e servizi” legge del. 23 dicembre 1999, n. 488 ss.mm.ii. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; d.lgs. del 18 aprile, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero.

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: decreto di approvazione degli ordinativi di fornitura, a impegno (pluriennale) contemporaneo; C.I.G.; certificato di regolare esecuzione; DURC; liberatoria Agenzia delle Entrate ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973; tracciabilità dei flussi finanziari; ordine di pagare.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di audit è stato chiesto all'Amministrazione l'invio delle cinque fatture oggetto di pagamento che non risultavano agli atti. L'Amministrazione con messaggio di posta elettronica

RENDICONTO DELLA SPESA

ha evaso la richiesta.

In merito alla rimodulazione dell'impegno pluriennale, assunto nel 2017, si rileva che l'Amministrazione ha provveduto a re-imputare gli impegni ai rispettivi esercizi di esigibilità delle obbligazioni, in base al nuovo criterio di imputazione introdotto dall'art. 3 d.lgs. n. 93 del 2016.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi a disposizione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Missione 6: “Giustizia”

Programma 2: “Giustizia civile e penale”

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 2 (Consumi intermedi)

CE2 2 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 14 (Altri servizi)

Capitolo di spesa: 1462

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 28 (Spese per la verbalizzazione degli atti processuali)

Norme di riferimento del capitolo: REGIO DECRETO 2572/1923

Ordinativo diretto: n. 44

Data pagamento: 03/12/2021

Importo pagato: 434.490,85 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2021

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il titolo di spesa di riferisce al pagamento delle fatture emesse dal consorzio affidatario del servizio di documentazione degli atti processuali penali (lotto 4), ex art. 51 disp. att. c.p.p., in esito a procedura ristretta in ambito europeo indetta da Consip S.p.A. e suddivisa in 6 lotti.

L'ordinativo di pagamento ha ad oggetto il corrispettivo per le prestazioni rese dal consorzio nel bimestre luglio - agosto 2021 (periodo di vigenza del contratto giusta la quarta proroga tecnica), e costituisce quota parte del complessivo importo, pari a 1.889.923,50 euro (al netto IVA), dovuto all'appaltatore e, per esso, all'Istituto bancario cessionario dei crediti d'impresa per effetto di un contratto di factoring, stipulato in data 6 ottobre 2017. L'ordinativo di pagamento autorizza, invero, l'accredito sul conto corrente del predetto Istituto bancario.

Per il semestre che va dal primo aprile 2021 al 30 settembre 2021 è intervenuto un decreto di variazione in aumento dell'impegno adottato per la copertura finanziaria dell'esecuzione del contratto, per un importo di 1.889.923,50 euro oltre IVA (importo complessivo 2.305.706,67).

Il contratto alla base dell'ordinativo è tuttora vigente in virtù di un ulteriore decreto di proroga, che ne ha differito la scadenza al 30 giugno 2022.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

art 51 disp. att. c.p.p. “Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti”; d.lgs. 18 aprile, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” spec. artt. 35 “soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”; 37 “aggregazioni e centralizzazione delle committenze”; 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”; d.l. del 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, art. 29 “Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria”; legge 21 febbraio 1991, n. 52 “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”; d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato assoggettato al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero

Principali documenti esaminati:

Sono presenti in atti: Atto di proroga tecnica; DURC; verifica inadempienze Agenzia delle Entrate ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973; attestazione regolare esecuzione prestazioni

RENDICONTO DELLA SPESA

contrattuali; decreto di autorizzazione all'emissione della fattura; decreto di liquidazione e (ordinativo di) pagamento; dichiarazione di avvenuta cessione crediti da parte della cessionaria; dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. decreto di impegno pluriennale e decreto di variazione dell'impegno (pluriennale a esigibilità) in aumento.

Eventuali profili di criticità, esame della congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

In sede di *audit* è stato chiesto all'Amministrazione se la cessione, avvenuta in esecuzione del contratto di *factoring*, abbia inciso sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, atteso che essa è avvenuta in data 6 ottobre 2017 e, cioè, poco dopo la stipula, datata 14 giugno 2017, del contratto su cui si fonda l'ordinativo di pagamento in esame.

L'Amministrazione, con nota trasmessa in data 18 febbraio 2022 tramite messaggio di posta elettronica, ha escluso che la cessione abbia influenzato la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Come affermato dall'Amministrazione: il pagamento delle fatture, emesse in data 17 novembre 2021, è tempestivamente avvenuto in data 3 dicembre 2021, nel rispetto del termine di 30 giorni e non si registrano effetti negativi sulla qualità del servizio a seguito della cessione dei crediti di impresa.

Più in particolare, l'Amministrazione ha rappresentato che «il servizio di documentazione degli atti processuali penali è stato sempre svolto con regolarità, a parte le fisiologiche difficoltà iniziali connesse al cambio di appalto, peraltro non favorito dal contesto conflittuale in cui lo stesso è avvenuto.

Inoltre, il Fornitore provvede alla cessione delle fatture solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP, a seguito di verifica di conformità condotta dal DEC attraverso il controllo dei dati di rendicontazione prodotti dal Fornitore ed il confronto con quelli tratti da un Portale dedicato al servizio in questione gestito dalla Direzione Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi».

In particolare, dal certificato di regolare esecuzione, emerge che quest'ultima è stata accertata in base a due parametri: l'NRAF, che è indice della puntualità nell'erogazione del servizio di assistenza alla fonoregistrazione calcolata come somma dei ritardi cumulati nel periodo di riferimento e l'ASAF, che indica l'affidabilità del servizio di assistenza alla fonoregistrazione. In base al primo indicatore, nel bimestre luglio-agosto 2021, il sistema ha rilevato ritardi pari a zero, relativamente ai servizi di stenotipia e assistenza alla fonologia di cui al lotto 4. In base al secondo indicatore, è stata rilevata un'affidabilità del servizio di assistenza alla fonoregistrazione pari a 99,88, relativamente al lotto 4, a fronte di un valore minimo di ASAF pari a 98, come richiesto dal capitolato tecnico.

L'amministrazione osserva, infine, che l'imputazione contabile degli impegni è stata correttamente attuata attraverso la rimodulazione dell'originario impegno triennale di spesa assunto nel 2017 e, cioè, in un momento antecedente all'entrata in vigore dell'art. 34, co. 2, della legge n. 196 del 2009 ss.mm.ii. Il citato decreto di impegno ha subito plurime variazioni in aumento, in corrispondenza delle proroghe tecniche di volta in volta disposte. I decreti di variazione hanno tenuto conto del nuovo concetto di impegno ad esigibilità.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi di riposta forniti dall'Amministrazione, il procedimento di emissione dell'ordinativo di pagamento all'esame appare regolare.

Si segnala, tuttavia, l'esigenza di una corretta e tempestiva programmazione dei fabbisogni e delle relative procedure di gara.

ATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Missione 6: “Giustizia”

Programma 2: “Giustizia civile e penale”

Titolo di spesa: Titolo II - Spese in Conto Capitale

Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 1 (Investimenti fissi lordi); CE3 4 (Fabbricati non residenziali)

Capitolo di spesa: 7200

Denominazione: Spese per l’acquisto e l’installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell’amministrazione centrale che ...

Art/PG: 6 (Fondo progetti: finalizzati alle spese per acquisti, installazioni, ampliamenti, adeguamenti tecnici, ecc.)

Norme di riferimento del capitolo: REGIO DECRETO 787/1931

Ordinativo diretto: n. 19

Data pagamento: 13/08/2021

Importo pagato: 14.847,09 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2017

Descrizione della spesa effettuata con l’ordinativo:

L’ordinativo di pagamento si riferisce alla parziale esecuzione del titolo esecutivo giurisdizionale costituito dal decreto ingiuntivo n. 6641/2021 del 10 aprile 2021 – RG 11260/2021 del Tribunale di Milano, a propria volta fondato, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., sulla fattura emessa dalla società affidataria di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria consistenti in indagini geotecniche e rilievi sulle strutture per l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, recupero e risanamento conservativo ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 per interventi di ristrutturazione da eseguirsi presso l’ala ex Procura della Repubblica presso il palazzo di giustizia di Monza.

Il suddetto servizio era stato oggetto di affidamento diretto, per ragioni di urgenza, (l’importo totale per l’acquisizione del servizio è stato di 21.000 euro) mediante stipula di Disciplinare di incarico, approvato con decreto del Provveditore OOPP Lombardia-Emilia-Romagna del 9 aprile 2019, su proposta del Responsabile del procedimento.

A fronte del mancato pagamento della fattura per il saldo, emessa il 31 marzo 2020, l’impresa, il 3 marzo 2021, ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo.

Il 10 aprile 2021 il tribunale adito accoglie la domanda e, per l’effetto, ingiunge al MIT-Provveditorato alle OOPP Lombardia-Emilia-Romagna il pagamento del debito di 14.847,09 euro (corrispondente all’importo fatturato), oltre interessi ed oltre spese legali liquidate in 1.065,50 euro.

Rappresentando un’indisponibilità di cassa, l’ingiunto richiede al Ministero della Giustizia l’assegnazione di fondi ulteriori rispetto a quelli già attribuiti (451.232,04 euro) al committente Provveditorato e parzialmente impegnati per finanziare l’avvio degli incarichi indifferibili e urgenti per l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione presso il Palazzo di Giustizia di Monza; chiede, in particolare, il trasferimento di ulteriori 18.113,90 euro (pari all’importo dovuto all’impresa a titolo di saldo, incrementato dell’IVA al 22 per cento).

Con d.m. n. 440 del 21 luglio 2021 il Ministero della Giustizia assegna il suddetto importo, a valere sul cap. 7200 pg. 6, in termini di cassa, al committente Provveditorato.

Il 3 agosto 2021, con decreto del Provveditore alle OOPP delle Lombardia-Emilia-Romagna: Si autorizza il pagamento, con emissione di regolare ordinativo di pagamento, di 14.847,07 euro per il saldo dell’importo dovuto per le indagini effettuate per l’esecuzione dei lavori (pagamento in conto residui es. prov. 2017); si autorizza il pagamento di 3.266,36 euro per IVA; si autorizza il pagamento di 1.145,03 euro per interessi e spese legali con l’emissione di uno speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso ex art. 14, co. 2 d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997.